



**UNIVERSITÀ DI NAPOLI  
L'ORIENTALE**

## Convenzione quadro di cooperazione internazionale

Tra

**L'UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE**

**(FRANCIA)**

E

**L'UNIVERSITÀ DI NAPOLI L'ORIENTALE**

**(ITALIA)**

--§--§--

L'Université Bordeaux Montaigne (di seguito l'UBM),  
Sita in Domaine Universitaire, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac, Francia  
Rappresentata dal suo Rettore, Prof. Lionel LARRÉ,

E

L'Università di Napoli L'Orientale  
Sita in Via Chiatamone 61/62, 80121, Napoli, Italia  
Rappresentata dal suo Rettore, Prof. Roberto Tottoli

Convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1: Oggetto dell'accordo quadro**

Il presente accordo ha lo scopo di facilitare la cooperazione accademica nell'insegnamento e nella ricerca in aree di interesse comune, in particolare: studi linguistici e letterari, anche in una prospettiva comparativa; studi storici dell'Europa e delle aree non europee; studi archeologici; studi culturali, geografici e politici.

## **Articolo 2 : Obiettivi del rapporto di cooperazione**

Nell'ambito della presente cooperazione, le Parti contraenti si impegnano a:

- a) Rafforzare, secondo le possibilità, lo scambio di professori e ricercatori per un periodo determinato, sia nell'ambito dell'insegnamento sia nell'ambito della ricerca o formazione professionale, in accordo con i rispettivi componenti delle istituzioni interessate;
- b) Sviluppare programmi di ricerca comuni;
- c) Organizzare convegni, riunioni e incontri scientifici comuni;
- d) Favorire, nel quadro della normativa vigente in ciascuno dei due paesi, la partecipazione di personale docente e di ricercatori dell'altra università a corsi, convegni, seminari o congressi organizzati nell'ambito dei programmi di cooperazione;
- e) Informarsi mutuamente sui congressi, convegni, riunioni scientifiche e seminari organizzati e scambiarsi pubblicazioni e documenti relativi a tali attività;
- f) Incoraggiare, nel quadro della normativa vigente in ciascuno dei due paesi, la mobilità degli studenti e la promozione di programmi di studio comuni;
- g) Condividere i risultati delle loro esperienze didattiche (corsi e seminari).

## **Articolo 3: Accordi attuativi previsti dall'accordo quadro**

Le azioni di cooperazione e mobilità di cui all'articolo 2 saranno oggetto di accordi specifici.

Le due università contraenti si impegnano a cercare i mezzi e le sovvenzioni necessarie per l'applicazione del presente accordo.

## **Articolo 4: Procedure di risoluzione delle controversie**

In caso di grave disaccordo, le Parti si adoperano a raggiungere un accordo amichevole per qualsiasi controversia tramite conciliazione diretta. La risoluzione di qualsiasi controversia persistente sarà posta sotto la responsabilità dei tribunali competenti.

## **Articolo 5: Entrata in vigore e durata dell'accordo quadro**

Il presente accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le Parti dopo l'approvazione delle autorità di vigilanza. L'accordo è concluso per un periodo di cinque (5) anni con la possibilità di prorogarlo in base ai risultati ottenuti.

## **Articolo 6: Clausola di riservatezza**

Ciascuna Parte si impegna a trattare con riservatezza e ad astenersi dal divulgare a terzi, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione, quali documenti, sistemi, software, competenze, metodi, conoscenze ricevute dall'altra Parte o di cui possa venire a conoscenza durante l'attuazione del presente accordo quadro, nonché degli accordi di attuazione che ne derivano, e ad utilizzare tali informazioni riservate solo per l'attuazione del presente programma.

Qualsiasi violazione di questa clausola comporterà la risoluzione della convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a garantire che il proprio personale e i propri studenti rispettino l'obbligo di riservatezza contenuto nel presente articolo e ad adottare le misure necessarie per assicurare tale riservatezza.

#### **Articolo 7: Termini di revisione, cessazione e rinnovo**

In caso di rinnovo, il presente accordo sarà nuovamente soggetto alle procedure in vigore.

Il presente accordo può essere risolto da entrambe le Parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Tuttavia, la cessazione, come la fine della validità dell'accordo, non può avvenire prima della fine delle azioni di cooperazione in corso.

Qualsiasi modifica del presente accordo, redatta sotto forma di clausola aggiuntiva, seguirà la stessa procedura prevista per la definizione del presente accordo.

#### **Articolo 8: Protezione dei dati personali**

Le Parti si impegnano a rispettare e a conformarsi in ogni momento alle normative in vigore nei rispettivi paesi in materia di protezione dei dati personali o delle informazioni personali (come definito nella legislazione applicabile a ciascuna delle Parti).

Nella fattispecie, le Parti riconoscono che:

- i. l'Università di Napoli L'Orientale rispetta la seguente legislazione e le regole interne sulla protezione dei dati personali:

La legislazione applicabile dell'Italia nonché il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;

Esportatore di dati: Università di Napoli L'Orientale;

Importatore di dati: Université Bordeaux Montaigne;

- ii. l'UBM rispetta la seguente legislazione e le regole interne sulla protezione dei dati personali:

La legislazione applicabile della Francia nonché il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;

Esportatore di dati: Université Bordeaux Montaigne;

Importatore di dati: Università di Napoli L'Orientale;

Soggetti interessati: personale e studenti dell'Université Bordeaux Montaigne e dell'Università di Napoli L'Orientale;

Scopo del trasferimento: cfr. articolo 2 della convenzione;

Categorie di dati: identità e indirizzo e-mail delle persone interessate dalla/e partnership descritte nell'accordo (responsabili amministrativi, insegnanti-ricercatori, studenti);

Dati sensibili: origine razziale o etnica, opinioni politiche, credi religiosi o filosofici, dati genetici, dati biometrici, appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale e/o all'orientamento sessuale di una persona fisica;

Destinatari: persone autorizzate a trattare i dati scambiati (responsabili amministrativi, insegnanti-ricercatori);

Scadenza per l'archiviazione dei dati: all'UBM, la durata per uso amministrativo è di 10 anni al massimo. All'Università di Napoli L'Orientale il periodo massimo di archiviazione dei dati è 10 anni al massimo.

#### Articolo 9 : Lingua dell'accordo quadro

Di questa convenzione esistono quattro (4) testi autentici, due (2) in francese e due (2) in italiano. Entrambe le versioni sono ugualmente autentiche.

